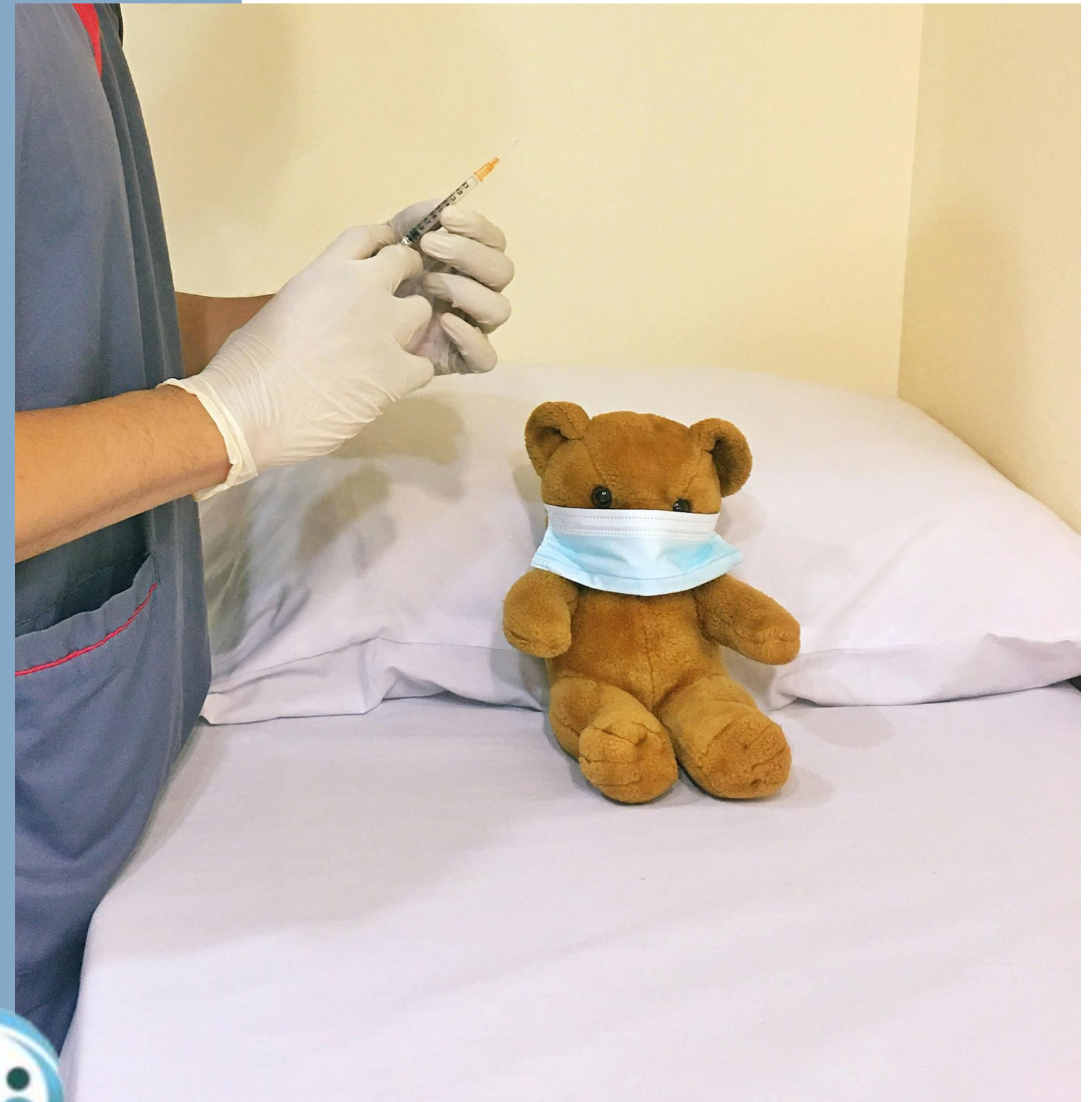


Gli obblighi vaccinali: profili giuridici

Marta Tomasi – 21 gennaio 2026



Serate informative con collegamento online sul tema Salute: la libertà alla prova
SUICIDIO MEDICALMENTE ASSISTITO: UNA SFIDA PERSONALE E SOCIALE

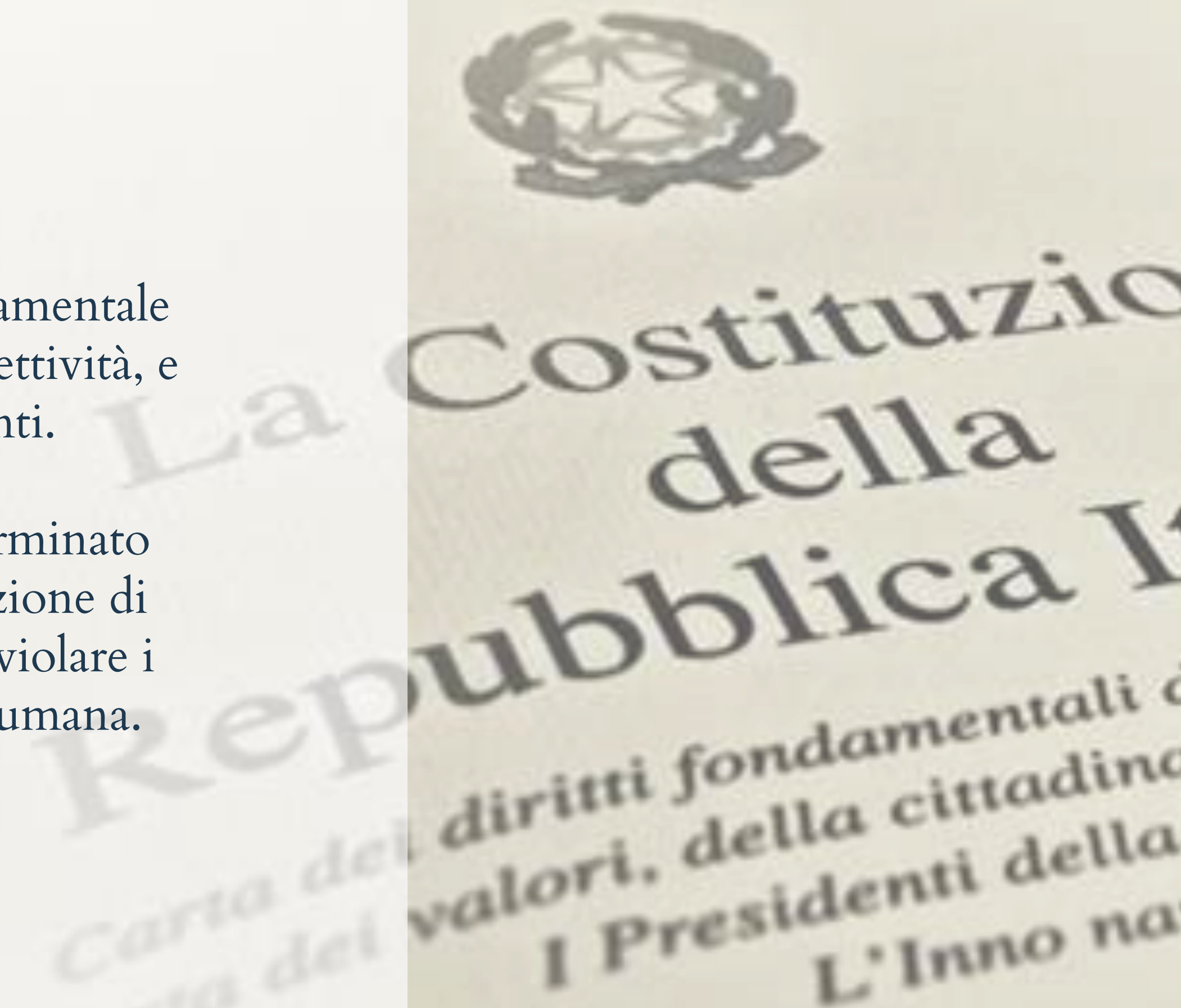
Una premessa



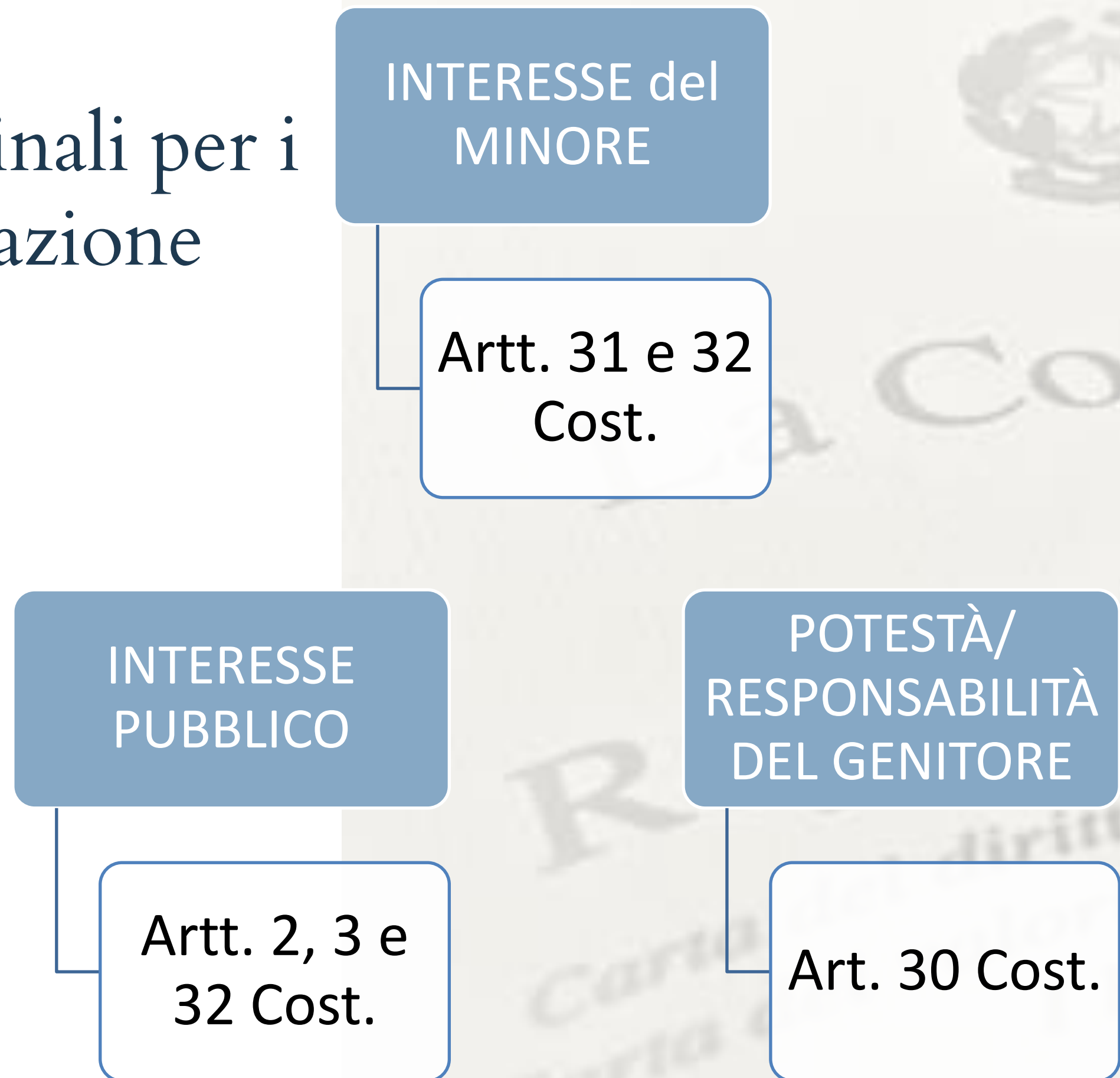
Art. 32 Cost.

La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti.

Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana.



Obblighi vaccinali per i
minori: una relazione
triadica



Obblighi vaccinali per gli adulti: una relazione duale

AUTODETERMINAZIONE

Artt. 2, 13 e
32 Cost.

INTERESSE
PUBBLICO

Artt. 2, 3 e
32 Cost.

Delicati bilanciamenti



REGNO DELLE DUE SICILIE

Ogni cittadino siciliano, che da oggi in avanti non avrà cura di vaccinare i figli, non potrà aver parte diretta o indiretta nella formazione della legge, né potrà essere ammesso ne' consigli civici. Ciò sarà rilevato dalla nota che si presenterà dal magistrato municipale

Costituzione di Sicilia, Capo XII

REGNO D'ITALIA

Legge sanitaria del Regno di Italia del 22 dicembre 1888 (Crispi-Pagliani):
obbligo di vaccinazione antivaaiolosa per tutti i nuovi nati

Gli antecedenti storici

- antidifterica (Legge del 6 giugno 1939 n. 891 – Legge del 27 aprile 1981 n. 166);
- antitetanica (Legge 292 del 1963 – Legge del 20 marzo 1968 n. 419);
- antipoliomielitica (Legge del 4 febbraio 1966 n. 51);
- antiepatite virale B (Legge del 27 maggio 1991 n. 165).

Tutti le altre vaccinazioni erano facoltative, anche se il Sistema sanitario nazionale ne favoriva l'uso e garantiva la gratuità.

La prima fase

La conferma della legittimità

Corte costituzionale:

Sent. 307/1990: «il rilievo costituzionale della salute come **interesse della collettività** (...) esige che in nome di esso, e quindi della **solidarietà** verso gli altri, ciascuno possa essere obbligato, restando così **legittimamente** limitata la sua autodeterminazione, a un dato trattamento sanitario, anche se questo importi un rischio specifico, ma non postula il sacrificio della salute di ciascuno per la tutela della salute degli altri».

→ Salvo il risarcimento di eventuali danni: legge 25 febbraio 1992, n. 210

La “disaffezione”

Il progressivo superamento delle sanzioni...

1994: “l’esecuzione delle vaccinazioni obbligatorie su minori **non può essere coercitivamente imposta** con l’intervento della forza pubblica”

SANZIONE DIRETTA: penale poi ammenda pecuniaria (es. art. 3 l.n. 51/1966) → raramente applicate, poi addirittura sospese in alcune regioni

SANZIONE INDIRETTA: certificazione vaccinale per l’ammissione alla scuola dell’obbligo primaria → 1999: “La mancata certificazione non comporta il rifiuto di ammissione dell’alunno alla scuola dell’obbligo o agli esami”.

La “disaffezione”

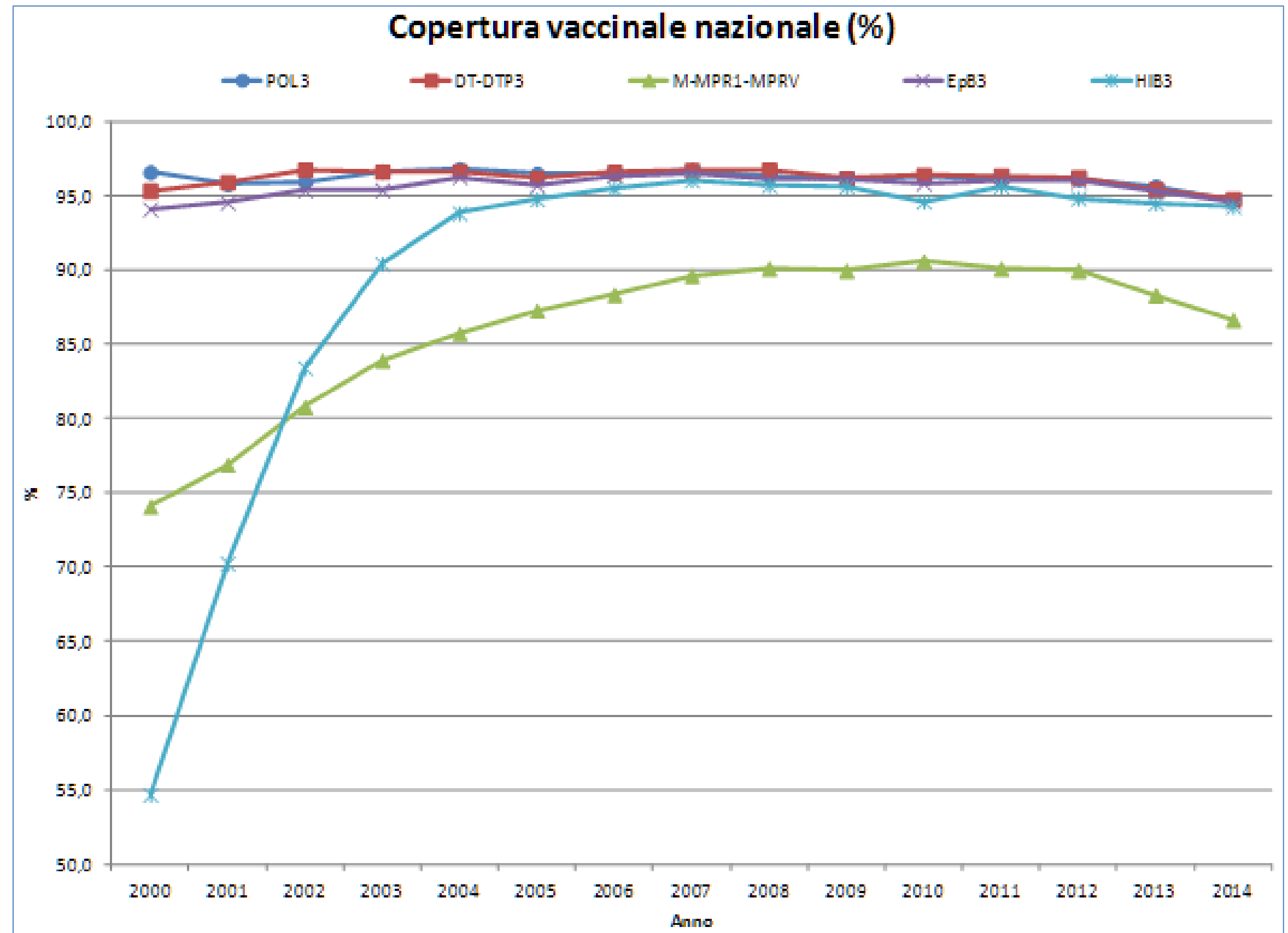
Il progressivo superamento delle sanzioni...

Piano nazionale vaccini 2005–2007:

«sarebbe preferibile (...) l'impegno per l'informazione e la persuasione, piuttosto che l'imposizione legale»

→ consentiva ad alcune Regioni di intraprendere «un percorso per una futura sperimentazione della sospensione dell'obbligo vaccinale» → Legge Veneto 2007

Il calo delle coperture



Il calo delle coperture

CORRIERE DELLA SERA / CRONACHE

ALL'OSPEDALE UN 27ENNE E UNA DONNA DI 58 ANNI

Meningite, altri due casi in Toscana Contagiate 56 persone in 15 mesi

Appello dell'assessore alla Salute, Stefania Saccardi: «Il vaccino è l'unica prevenzione possibile ed è gratuito». Il mistero delle infezioni atipiche a nord dell'Arno



725



di



CORRIERE DELLA SERA

CORRIERE FIORENTINO / CRONACA



Un gesto molto bello potreste farlo voi, contribuenti. All'Union Ciechi e degli Ipovedenti date il 5x1000. Basta quello!



0

SANITÀ

Saccardi e il caso Lia: qui si cambia «Vaccini obbligatori a scuola»

La Toscana punta ad una legge nazionale che reintroduca l'obbligatorietà della vaccinazione per i bambini in età scolare ed evitare altri casi come quelli di Greve in Chianti

D.l. 73 e legge 119/2017

~~12~~/10 vaccinazioni obbligatorie

Esenzioni per i minori soggetti a
comprovata immunizzazione
naturale o versanti in specifiche
condizioni cliniche documentate,
attestate dal medico di medicina
generale o dal pediatra di libera
scelta.

In caso di mancato adempimento:
scuole infanzia: non ammissione e
multa. Dalle scuole elementari: multa
(€100-€500-~~€7.500~~)

La seconda fase

La ri-conferma della legittimità

Corte costituzionale, sent. 5/2018:

Le misure in questione rappresentano una scelta spettante al **legislatore nazionale**.

Questa scelta **non è irragionevole**, poiché volta a **tutelare la salute individuale e collettiva** e fondata sul dovere di **solidarietà** nel prevenire e limitare la diffusione di alcune malattie.

Il passaggio da una strategia basata sulla persuasione a un sistema di obbligatorietà si giustifica alla luce del **contesto attuale** caratterizzato da un progressivo calo delle coperture vaccinali.

La ri-conferma della legittimità

Corte costituzionale, sent. 5/2018:

La legge di conversione ha modificato il decreto legge **riducendo** sensibilmente le **sanzioni amministrative** pecuniarie e prevedendo che, in ogni caso, debbano essere precedute dall'**incontro** tra le famiglie e le autorità.

Infine, la mancata vaccinazione **non comporta** l'esclusione dalla scuola dell'**obbligo** dei minori, che saranno di norma inseriti in classi in cui gli altri alunni sono vaccinati.

E l'autodeterminazione?

Il Covid il Green pass e
l'obbligo di
vaccinazione over-50

Ragioni di
incostituzionalità?

DIGNITA' e LAVORO: «i lavoratori non vaccinati, costretti a restare a casa in condizioni di piena inoperosità, hanno subito una grave e perdurante lesione della loro sfera di dignità personale e di integrità morale, finendo per essere ingiustificatamente ghettizzati e discriminati rispetto alla generalità dei lavoratori e questo per effetto di una loro scelta – quella di non vaccinarsi libera e consapevole, non costituente né reato né illecito disciplinare».

SALUTE: non preserverebbe lo stato di salute di coloro che non vi sono assoggettati e non escluderebbe conseguenze negative sullo stato di salute di coloro che vi sono assoggettati.

RAGIONEVOLEZZA: ingiustificata disparità di trattamento tra gli ultracinquantenni e gli infracinquantenni. Obbligo ancorato esclusivamente a una soglia di età anagrafica, senza considerazione delle mansioni svolte

E l'autodeterminazione?

Il Covid il Green pass e
l'obbligo di
vaccinazione over-50

Le risposte della Corte,
sent. 199/2025 (e molte
altre)

RAGIONEVOLEZZA SCIENTIFICA: L'obbligo vaccinale per gli ultracinquantenni introdotto dalla suddetta disposizione teneva in considerazione i **dati scientifici e statistici** in quel momento disponibili, che individuavano in tale fascia di popolazione i soggetti colpiti con **più frequenza** da infezioni gravi ed **esiti peggiori** della malattia, con le relative conseguenze in termini di maggior incidenza delle ospedalizzazioni, ricoveri in terapia intensiva e decessi.

PROPORZIONALITA': la vaccinazione è stata ritenuta una misura proporzionata alle finalità perseguite «in ragione della **natura transitoria** dell'imposizione dell'obbligo vaccinale, correlata alla sua rigorosa modulazione in stretta connessione con l'andamento della **situazione pandemica**» → «in considerazione della peculiarità delle condizioni epidemiologiche» sussistenti a quel momento e, in particolare, «della gravità e dell'imprevedibilità del decorso della pandemia»

E l'autodeterminazione?

Il Covid il Green pass e
l'obbligo di
vaccinazione over-50

Le risposte della Corte,
sent. 199/2025 (e molte
altre)

DIRITTO ALLA SALUTE:

Mansioni: l'obbligo vaccinale censurato è stato introdotto per tutelare tutti i soggetti ultracinquantenni in quanto fragili e più esposti alla malattia severa, a prescindere dalla circostanza che siano lavoratori o meno e dalle mansioni che possano eventualmente svolgere.

Copertura totale: l'ISS ha chiarito che «anche se l'efficacia vaccinale non è pari al 100%, ma del resto nessun vaccino ha una tale efficacia, l'elevata circolazione del virus SARS-CoV-2 rende comunque rilevante la quota di casi prevenibile»

Reazioni avverse intollerabili: «la maggior parte delle reazioni avverse ai vaccini sono non gravi e con esito in risoluzione completa. Le reazioni avverse gravi hanno una frequenza da rara a molto rara e non configurano un rischio tale da superare i benefici della vaccinazione»

E l'autodeterminazione?

Il Covid il Green pass e
l'obbligo di
vaccinazione over-50

Le risposte della Corte,
sent. 199/2025 (e molte
altre)

DIRITTO AL LAVORO, ALLA RETRIBUZIONE e ALLA DIGNITA': a. conseguenze negative sono frutto di una scelta individuale; b. inadempimento degli obblighi rende la prestazione non conforme alle regole del rapporto; c. si tratta pur sempre di obblighi posti a tutela della salute degli altri; d. gli obblighi in questione sono meramente transitori e il loro inadempimento non determina né la perdita del posto di lavoro né conseguenze disciplinari

→ Misure compatibili con il quadro costituzionale

Quale libertà?

Un 'interesse' condizionato:

Dal punto di vista della **scienza**:

L'autodeterminazione può essere limitata se i dati della scienza ufficiale confermano la sicurezza e l'efficacia delle vaccinazioni (funzionali alla tutela della salute del singolo e della collettività)

Dal punto di vista **dell'epidemiologia**:

L'autodeterminazione può essere limitata in ragione di un particolare contesto epidemiologico, per il tempo della sua durata.

Dal punto di vista della **relazione**:

L'esistenza del diritto individuale di decidere di non vaccinare i propri figli è condizionata dalla scelta in senso opposto della maggior parte degli altri genitori (TAR FVG 2017)

La fiducia nel diritto



«C'è un filo tra diritto e fiducia che
bisogna avere la pazienza di dipanare e
conseguentemente il coraggio di
riconoscere».

La fiducia nel diritto

«...ci siamo abituati a un'idea impoverita del diritto; un'idea che vede in esso solo l'autorizzazione all'uso della forza e dimentica che invece il diritto ha una dimensione relazionale che non solo viene prima di quella coercitiva, ma serve anche per giustificarla».

«L'idea che sembra guidarci è che, quando abbiamo a che fare con il diritto, mettiamo (dobbiamo mettere) da parte la fiducia che nutriamo nei confronti degli altri e, anzi, è proprio perché non ci fidiamo degli altri che ci rivolgiamo al diritto e alle sue soluzioni».

Secondo questa concezione «il compito principale del diritto è di minacciare i cittadini (...), intimandogli di fare (o non fare) alcunché»

La fiducia nel diritto

«Così pensando, tuttavia, elidiamo una parte fondamentale (...) delle ragioni per le quali il diritto esiste: quella relativa alla regolazione dei rapporti sociali e alla responsabilità che esso attribuisce a ciascun individuo che opera in funzione del diritto»

«...il diritto ci chiede di fidarci l'uno dell'altro»

«...nel diritto albergano sia la necessità che le persone cooperino, stabilita dalla norma primaria, sia la pretesa di ottenere obbedienza e soddisfazione, in ultima istanza, mediante la coercizione (...).

Cosa sostiene le nostre relazioni sociali?

Il timore della sanzione o l'assunzione di responsabilità nei confronti dell'altro?

Grazie!

Marta.Tomasi@unitn.it



Serate informative con collegamento online sul tema Salute: la libertà alla prova
SUICIDIO MEDICALMENTE ASSISTITO: UNA SFIDA PERSONALE E SOCIALE